

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA IL LAZIO

ROMA

RICORSO

del sig. **ALESSI ANTONIO**, nato a Palermo il 15 aprile 1980, c.f. LSSNTN80D15G273J, residente in Palermo, Via Palmerino 50B, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Libertà 171, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Scalia (c.f. SCLLSN75D22G273L), che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto conferito su foglio separato e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio alle pec *alessandroscalia@pecavvpa.it*

CONTRO

il **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI**, c.f. 80184430587, in persona del Ministro *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato

E NEI CONFRONTI

del Sig. **SCARCIOLLA EUSTACHIO VINCENZO**, nato a Matera il 30 marzo 1972, c.f. SCRSCH72C30F052S, residente in Matera, Via del Rosmarino 12

PER L'ANNULLAMENTO

– della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, su base nazionale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente

complessivo di n. 1000 (mille) unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti, profilo di Conducente di automezzi, approvata dalla Commissione esaminatrice con verbale dell'11 novembre 2025 e pubblicata sul sito web del Ministero con avviso del 12 novembre 2025;

– del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo n. m_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID, che ha disposto lo scorrimento della graduatoria, pubblicato sul sito web del Ministero con avviso del 12 dicembre 2025;

– del provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID di assunzione dei vincitori del concorso prima dello scorrimento;

– della graduatoria degli idonei al concorso anch'essa approvata con verbale della Commissione esaminatrice dell'11 novembre 2025 nella quale il ricorrente si trova attualmente inserito;

– della comunicazione a mezzo pec del 16 dicembre 2025, con la quale è stata respinta la richiesta del ricorrente di rettificare la graduatoria onde far valere il suo diritto di precedenza per numero di figli a carico;

– ove occorra e per quanto di ragione del bando di concorso nella misura in cui non prevede la fissazione del termine per la dichiarazione e la produzione dei titoli di precedenza;

– degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi gli atti di assunzione dei vincitori.

FATTO

A) Con provvedimento Prot. D.O.G. n. 14436.ID, del 7 agosto 2024, la Direzione Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia indiceva il concorso pubblico per titoli e esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti, già area funzionale seconda.

L'art. 2 del Bando indicava i requisiti generali di partecipazione, mentre il successivo art. 3 disciplinava lo svolgimento del concorso *“in base alla procedura di seguito indicata che si articola attraverso:*

- *valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione alla prova scritta con le modalità previste all'art. 8;*
- *una prova scritta secondo la disciplina dell'articolo 6;*
- *una prova pratica di guida, secondo la disciplina dell'articolo 7”.*

L'art. 4 regolava i termini e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, nella quale i candidati avrebbero dovuto indicare anche i titoli da sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice nonché *“il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 9 del presente bando”.*

L'art. 6 disciplinava la prova scritta, stabilendo che la stessa sarebbe consistita in un test di n. 30 (trenta) quesiti a risposta multipla da risolvere in 45 (quarantacinque) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti.

Secondo quanto previsto dallo stesso art. 6 a ciascuna risposta sarebbe stato attribuito 1 punto per ogni risposta esatta, 0 punti per

ogni mancata risposta, - 0,5 punti per ogni risposta sbagliata e solo i candidati che avessero raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi) sarebbero stati ammessi alla successiva prova pratica.

Infine, l'art. 9 del bando, come richiamato dal precedente art. 4, individuava l'ordine di preferenza a parità di titoli e di merito, tra i quali quello di cui alla lettera e), "*maggior numero di figli a carico*".

Con espresso riferimento ai predetti titoli di precedenza, il bando prevedeva che dovevano "*essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali*".

B) Il sig. Antonio Alessi, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della *lex specialis*, presentava domanda di partecipazione al concorso entro il termine prescritto.

Nella compilazione della domanda, tuttavia, il ricorrente, pur essendo genitore con n. 2 figli a carico (Adriana Alessi, nata a Palermo il 30 agosto 2005 e Gloria Alessi, nata a Palermo il 23 dicembre 2011), non flaggava la relativa voce.

C) Il ricorrente partecipava alla prova scritta del 16 maggio 2025, superandola con il punteggio di 24,5, frutto di 25 risposte corrette (tra le quali, quella al quesito n. 9), 1 errata e 4 non date (tra le quali quella al quesito n. 20), come da esito visualizzato nel pomeriggio della stessa giornata.

D) In data 6 giugno 2025, tuttavia, l'Amministrazione avvisava che, con verbale del 4 giugno 2025, la Commissione esaminatrice aveva riconosciuto la decettività dei quesiti nn. 9 e 20 della batteria estratta nella sessione del 16 maggio 2025 e che, pertanto,

si sarebbe provveduto a *“sterilizzare gli effetti di tali domande attraverso l’annullamento delle stesse al fine di reputarle, in sostanza, come corrette”*.

Per effetto della ricorrezione ed aggiornamenti dei punteggi, il ricorrente si vedeva attribuiti 25,5 punti, frutto di 1 punto in più derivante dalla asserita “sterilizzazione” del quesito n. 20.

E) In data 12 novembre 2025 sul sito web del Ministero veniva pubblicata la graduatoria dei 1000 vincitori, dalla quale il ricorrente si trovava escluso avendo riportato un punteggio complessivo di 48,5 punti, di cui 25,5 punti per la prova scritta, 16 punti per la prova pratica e 7 punti per la valutazione dei titoli.

In ragione di tale punteggio, il sig. Alessi si trovava collocato al posto n. 1167 della graduatoria degli idonei, come da comunicazione a lui inviata il 19 novembre 2025.

F) A seguito della pubblicazione della graduatoria e della comunicazione di cui sopra, il ricorrente si rendeva conto che non avrebbe avuto più l’opportunità di indicare i titoli di preferenza, in quanto l’Amministrazione aveva ommesso di assegnare il termine per la produzione dei relativi titoli, come previsto per Legge.

G) Con nota/pec del 14 novembre 2025, il sig. Alessi comunicava all’Amministrazione di essere in possesso del titolo di precedenza di cui alla lettera e) dell’art. 9 del bando, allegando apposita dichiarazione sostitutiva ed il certificato di stato di famiglia, e chiedeva, dunque, la rettifica della graduatoria.

H) Con comunicazione a mezzo pec del 16 dicembre, il Ministero rigettava la superiore richiesta, richiamando l’art. 4, comma 2, del bando che indicava come termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione quello del 25 settembre 2025,

nonché l'art. 9 dello stesso bando secondo il quale i titoli di preferenza “*devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali*”.

I) Nel frattempo, però, con il provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo n. m_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID, pubblicato sul sito web del Ministero con avviso del 12 dicembre 2025, il Ministero dava luogo allo scorrimento della graduatoria fino al posto n. 1074.

L) Con istanza del 7 gennaio 2026, il ricorrente chiedeva al Ministero della Giustizia il rilascio di alcuni atti concorsuali, tra i quali la graduatoria integrale degli idonei, comprensiva della indicazione degli eventuali titoli di precedenza posseduti da alcuni candidati e degli indirizzi anagrafici di alcuni dei soggetti inseriti nella graduatoria.

Detta richiesta è rimasta priva di riscontro.

M) I provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 487/1994 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 4 E 9 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELL'ERRONEITÀ MANIFESTA, DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DELLA ILLOGICITÀ MANIFESTA, DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DELLO SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA.

L'art. 16 del D.P.R. 487/1994 («*Presentazione dei titoli preferenziali e di riserva nella nomina*») prevede che

“L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda. Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni”.

L'art. 4 del bando di concorso, nel disciplinare il contenuto della domanda di partecipazione, prevede che debba essere ivi indicato *“il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 9 del presente bando”.*

Quest'ultima previsione della *lex specialis*, a sua volta, ribadisce che i titoli di precedenza *“devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali”.*

Pertanto, né l'art. 4 né l'art. 9 si esprimono in termini di tassatività: nessuna delle due clausole, ad esempio, stabilisce che la mancata indicazione dei titoli di precedenza nella domanda precluda la loro valutazione.

L'Amministrazione procedente, dunque, avrebbe dovuto pubblicare sul proprio sito l'avviso previsto dall'art. 16 del D.P.R. 48771994, assegnando ai candidati il termine perentorio ai fini non soltanto della produzione dei titoli di preferenza (e di riserva) ma anche della loro dichiarazione.

Tale avviso non è mai stato pubblicato dal Ministero della

Giustizia, che si è limitato ad avvisare, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria del 12 novembre, i candidati in possesso di diritti di precedenza nella scelta della sede ai sensi della Legge 104/1992 di far pervenire la relativa documentazione entro il successivo 18 novembre 2025.

L'omissione appare ancor più grave ove si consideri che neppure il bando di concorso fissava il termine perentorio entro il quale i candidati avrebbero dovuto documentare (e, quindi, anche dichiarare) il possesso dei titoli di preferenza.

Dal combinato disposto della citata norma primaria e delle clausole del bando discende, dunque, che, al contrario di quanto affermato dal Ministero nella comunicazione a mezzo pec del 16 dicembre 2025, la circostanza che il ricorrente non avesse flaggato le apposite voci al momento della compilazione della domanda o, comunque, rettificato la stessa entro il termine di scadenza del 25 settembre 2025 non impediva all'Amministrazione di valutare egualmente i titoli di precedenza, comunicati e documentati dallo stesso ricorrente a mezzo della nota/pec del **14 novembre 2025**.

In proposito, la giurisprudenza amministrativa, in relazione ad una fattispecie che presenta forti analogie con quella per cui è ricorso, ha affermato che *“I titoli di preferenza non sono oggetto di esame da parte della commissione giudicatrice, ma intervengono nella redazione della graduatoria, solo nell'ipotesi in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio per titoli e per merito, nel rispetto dell'ordine previsto dall'art. 5 del d.P.R. n. 487/1994 che ha carattere tassativo”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 3 dicembre 2024, n. 9667).

La giurisprudenza del Supremo Consesso, infatti, ha chiarito che la

previsione del bando che impone l'onere di indicare i titoli di preferenza nella domanda di partecipazione non è in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, ma deve essere coordinata con le caratteristiche proprie dei titoli di preferenza che hanno la finalità di superare le situazioni di parità.

In particolare è stato osservato che la circostanza che i titoli di preferenza non possono essere valutati prima della formazione della graduatoria rende evidente come la loro considerazione non è suscettibile di arrecare alcuna violazione al principio della par condicio tra i candidati, con la conseguenza che la previsione del bando che richiede l'indicazione del possesso del titolo già nella domanda di partecipazione non è necessariamente di ostacolo alla valutazione dello stesso, a maggior ragione nelle ipotesi in cui non sia espressamente previsto che tale omessa comunicazione ne escluda la valutazione (Consiglio di Stato, sentenza n. 9667/2024 cit.).

Deve, dunque, ritenersi che i titoli di preferenza, *“siano valutabili, sebbene non dichiarati in sede di domanda di partecipazione, se fin da allora posseduto nonché esibito, all’esito del superamento della relativa prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria, nei termini a tal fine indicati dall’amministrazione”*, dovendosi avere riguardo alla *ratio* di tali titoli e al momento della correlativa valutazione che non sono, infatti, resi oggetto di esame da parte della Commissione giudicatrice, bensì vengono in considerazione solo successivamente allo svolgimento delle prove selettive, al momento della redazione della graduatoria di merito (in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, 28 novembre 2025, n.

8336).

Ciò, in particolare, “è confermato dal fatto che l’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 prevede che la relativa documentazione venga inviata successivamente allo svolgimento delle prove; pertanto detti titoli non possono essere assimilati ai titoli di merito, che ai sensi del precedente art. 8 dello stesso d.P.R. n. 487/1994 sono, invece, valutati «dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati», con conseguente necessità che solo quest’ultimi vengano indicati già in sede di domanda. Né, avuto riguardo alla ratio del titolo di riserva e al momento in cui interviene la relativa valutazione, può ritenersi che a conclusioni diverse possa portare la circostanza che, sia nel Bando di concorso - art. 1, lett. f) e art. 2, comma 7, della modifica del Bando – che nell’art. 16 del d.P.R. 487/1994, sia previsto che detti titoli siano indicati nella domanda di partecipazione, non potendosi intendere detta indicazione, in assenza della correlativa espressa previsione, come intesa a pena di non valutabilità di tale titolo, anche ove effettivamente posseduto all’atto di presentazione della domanda e inviato nei termini assegnati all’uopo dall’amministrazione. Ciò anche in considerazione del rilievo che la perentorietà del termine è correlata, dall’indicato disposto normativo, all’effettiva trasmissione del titolo, mentre alcuna previsione specifica vi è in ordine all’impossibilità di farlo valere, ove non indicato nella domanda («l’amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all’amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il

possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda....»)” (Consiglio di Stato, sentenza n. 8336/2025 cit.).

Alla luce di quanto sopra, considerato che l'Amministrazione non ha previsto alcun termine perentorio per la produzione della documentazione attestante il possesso dei titoli di precedenza in seno al bando, né ha fissato tale termine a mezzo dell'avviso espressamente prescritto dall'art. 16 del D.P.R. 487/1994, appare del tutto evidente che nessuna “preclusione” possa essere maturata nei confronti del ricorrente, che, del tutto legittimamente, ha ritenuto di non essere obbligato a dichiararne il possesso già all'atto della presentazione della domanda.

E, in ogni caso, anche qualora si fosse trattato di un mero errore nella compilazione della domanda, lo stesso deve ritenersi pienamente scusabile e giustificabile avuto riguardo all'ambigua formulazione del bando, che non indicava il termine di scadenza della presentazione dell'istanza di partecipazione come tassativo ai fini anche della dichiarazione dei titoli di preferenza.

Il Ministero, dunque, avrebbe dovuto tenere conto del titolo di precedenza dichiarato e documentato dal ricorrente a mezzo della nota/pec del **14 novembre 2025** e, quindi, della sua condizione di genitore con n. 2 figli a carico (posizione di privilegio espressamente tutelata dall'art. 5 del D.P.R. 487/1994 e dall'art. 5 9 del bando), tanto più ove si consideri che la stessa Amministrazione ha di recente disposto con provvedimento del 12 dicembre lo scorrimento della graduatoria per la copertura degli 84 posti rimasti vacanti dopo la prima assegnazione delle sedi.

Nella suddetta occasione, ben avrebbe potuto e dovuto il Ministero

rettificare la graduatoria onde tenere conto del titolo di precedenza dichiarato e documentato dal sig. Alessi sin dal 14 novembre 2025 e certamente già posseduto al momento della presentazione della domanda.

Per tali ragioni, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati, derivando da essi un grave pregiudizio per il sig. Alessi, nella misura in cui, avendo riportato un punteggio finale di 48,5 punti, che lo collocano attualmente al posto n. 1167 della graduatoria di merito tra gli idonei, se avesse potuto dichiarare la sua condizione avrebbe certamente vinto il concorso ed ottenuto la nomina, tanto più ove si consideri il recente scorrimento e la eventualità più che concreta di futuri scorrimenti.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, si chiede

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

Disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, annullare i provvedimenti impugnati con il presente ricorso.

Ordinare, pertanto, all'Amministrazione di rettificare la graduatoria, riconoscendo al ricorrente il titolo di precedenza di cui in narrativa

Emettere ogni consequenziale statuizione

Con vittoria di spese e compensi.

Ove ritenuta la necessità di disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati inseriti in graduatoria, ivi compresi gli idonei, autorizzare la notifica per pubblici proclami visto l'elevato numero dei soggetti interessati.

In via istruttoria, ordinare all'Amministrazione di depositare la documentazione richiesta con l'istanza di accesso del 7 gennaio

2026 ad oggi non esitata.

Si dichiara che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego e che è esente dal pagamento del C.U. per la situazione reddituale della ricorrente come da autocertificazione che si deposita insieme al ricorso.

Palermo, 12 gennaio 2026

Avv. Alessandro Scalia